



Regolamento didattico

della FACOLTÀ DI ECONOMIA

Visto:

- l'art. 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Macerata
- il Regolamento didattico di Ateneo, in particolare l'art. 1, comma 2, l'art. 6 e l'art. 10, comma 2;
- il decreto del Rettore n. 1153 del 3 ottobre 2001 concernente l'istituzione della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata;
- la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia del 9 luglio 2008 con cui è stato approvato il seguente regolamento;
- [la delibera del Consiglio di Facoltà del 22 aprile 2009 per l'estensione agli iscritti del test d'ingresso](#)
- la delibera del Consiglio di Facoltà di Economia del 8 settembre 2010 con cui sono state approvate le modifiche al regolamento;

SEZIONE I

Norme generali

Art. 1

Istituzione del Consiglio Unificato dei Corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di laurea magistrale relativi ai percorsi formativi attivati dalla Facoltà di Economia (di seguito indicata come "Facoltà"), essendo tra loro interrelati e riferendosi ad aree scientifico disciplinari omogenee, sono retti da un Consiglio Unificato dei Corsi di studio (di seguito indicato come "Consiglio Unificato") relativi alle Classi interessate: Classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* (d'ora in avanti L-18), con il suo Corso di laurea in **Economia: banche, aziende e mercati**; Classe LM-77 *Scienze economico-aziendali* (d'ora in avanti LM-77), con i suoi Corsi di laurea magistrali in **Consulenza e Direzione aziendale, Economia e Commercio Internazionale, Mercati ed Intermediari Finanziari**.
2. Il Consiglio Unificato è costituito dai docenti di ruolo che afferiscono alle Classi di cui al comma 1 del presente articolo secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell'Ateneo, dai titolari di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento attivati nei Corsi di laurea e di laurea magistrale della Facoltà e dai rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito nel Regolamento d'organizzazione dell'Ateneo.
3. Il Consiglio Unificato è convocato e presieduto dal professore eletto dai docenti di ruolo afferenti alle Classi di cui al comma 1 del presente articolo e che svolgono attività di docenza nei Corsi di laurea e di laurea magistrale della Facoltà, è nominato con decreto rettorale. Il Presidente del Consiglio Unificato dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
4. In caso di assenza o di altro impedimento temporaneo, il Presidente del Consiglio Unificato è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Preside di Facoltà.

Art. 2

Ordinamento didattico dei Corsi di studio

1. L'ordinamento didattico dei Corsi di studio attivati nella Facoltà è disciplinato, in conformità alle norme statutarie ed al Regolamento didattico d'Ateneo, dal presente Regolamento didattico di Facoltà e dai Regolamenti di



dattici adottati dal Consiglio Unificato in relazione a ciascuno dei Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dalla Facoltà.

2. Le modifiche al presente Regolamento, prima di essere sottoposte all'approvazione del Senato accademico ed alla successiva emanazione con decreto del Rettore ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo, sono approvate dal Consiglio di Facoltà anche su proposta del Consiglio Unificato.

3. Le modifiche ai Regolamenti didattici relativi a ciascuno dei Corsi di laurea, prima di essere sottoposte all'approvazione del Senato accademico ed alla successiva emanazione con decreto del Rettore ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento didattico d'Ateneo, sono deliberate dal Consiglio Unificato ed approvate dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica nei casi previsti dall'art. 6, comma 4 del Regolamento didattico d'Ateneo.

4. Almeno con cadenza biennale, il Consiglio Unificato procede alla periodica revisione dei Regolamenti didattici relativi a ciascuno dei Corsi di laurea, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 3

Oggetti di competenza del Regolamento didattico di Facoltà

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dell'art. 6, comma 6, del Regolamento didattico d'Ateneo, disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica, con specifico riferimento:

- a) all'articolazione generale delle attività didattiche;
- b) ai criteri di accesso ai Corsi di laurea, prevedendo che tutti gli iscritti ai Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o a Classi affini, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti, di norma prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e definendo i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;
- c) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- d) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
- e) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- f) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in cento decimi per la prova finale, con eventuale lode;
- g) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di laurea e ai criteri di accesso ai Corsi di laurea magistrale;
- h) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi;
- i) all'introduzione di un servizio di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore e di un servizio di tutorato per gli studenti;
- l) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno e degli studenti lavoratori;
- m) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o di chi che ne assume la responsabilità;
- n) alla valutazione della qualità delle attività svolte;
- o) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
- p) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti.



Art. 4

Oggetti di competenza dei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. In conformità allo Statuto, al Regolamento didattico d'Ateneo ed al presente Regolamento didattico, nei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale sono determinati, previa, ove necessaria, la consultazione prevista dall'art. 6, comma 3, del Regolamento didattico d'Ateneo, i seguenti aspetti dell'organizzazione didattica:

- a) la denominazione e gli obiettivi formativi dei singoli Corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nella Facoltà, indicando le relative Classi di appartenenza, in conformità a quanto dettato nel presente Regolamento;
- b) la specificazione dei criteri di accesso al Corso di studio in attuazione a quanto previsto nel presente Regolamento;
- c) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- d) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- e) i *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali in conformità ai criteri stabiliti ai sensi del presente Regolamento;
- f) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- g) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- h) le ulteriori e specifiche caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio o dell'attestato finale, in conformità ai criteri generali posti nel presente Regolamento.

Sezione II

Disciplina delle attività formative

Art. 5

Articolazione generale delle attività didattiche

1. Le attività didattiche della Facoltà sono articolate in anni accademici; ciascun anno accademico è articolato su due semestri.
2. Il Consiglio di Facoltà, entro il mese di maggio, approva il calendario ufficiale delle attività didattiche del successivo anno accademico, assicurando il coordinamento dei Corsi di studio attivati e l'ordinato utilizzo delle strutture ed anche autorizzando le forme di sperimentazione idonee ad accrescere l'efficacia della didattica.
3. In via generale, e fatta salva una diversa e specifica determinazione del Consiglio di Facoltà, agli insegnamenti sono attribuiti 6, 9, 12 o 15 CFU (Crediti Formativi Universitari) ai quali si applica un coefficiente (rapporto ore/crediti) di 6,67, così sussistendo insegnamenti, rispettivamente, di 40, 60, 80 e 100 ore. Le esercitazioni collegate ad un insegnamento, essendo attività integrative dello stesso, non assegnano ulteriori crediti. Le attività seminariali organizzate dal docente comportano, per gli studenti che le abbiano regolarmente frequentate, il riconoscimento di crediti ulteriori soltanto qualora si tratti di attività aggiuntive rispetto all'orario d'insegnamento obbligatorio.
4. A seconda di quanto previsto nei Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti obbligatori ovvero fondamentali (F), insegnamenti a scelta dello studente all'interno di una rosa determinata nel piano di studi, ovvero opzionali vincolati (OV), ed insegnamenti liberamente scelti dallo studente, ovvero opzionali (O).



5. Gli insegnamenti possono essere costituiti da più moduli didattici attribuiti anche a più di un docente secondo quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà, sentiti i docenti interessati.

Art. 6

Criteri di accesso ai Corsi di studio delle lauree

1. Accede ai Corsi di studio delle lauree triennali attivati dalla Facoltà nella Classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
2. In ogni caso, si richiede una solida preparazione di base che possa consentire la comprensione degli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea, una buona capacità di espressione linguistica nonché la capacità di analisi di testi di medio-alta complessità.
3. La verifica della solida preparazione di base avviene mediante specifici test scritti somministrati obbligatoriamente a tutti gli immatricolati. Le date di somministrazione dei test saranno opportunamente pubblicizzate sul sito di Facoltà e di Ateneo. Non vi è un limite da superare per potersi immatricolare.
4. Qualora la votazione finale riportata nel diploma (come indicato al comma 1.) sia inferiore a 70/100, lo studente è tenuto a svolgere un'ulteriore attività orientativa d'ingresso, consistente in un apposito colloquio da sostenersi, secondo un apposito calendario adeguatamente pubblicizzato, davanti alla Commissione per l'orientamento ed avente ad oggetto la qualità della preparazione di base ai sensi del predetto comma 2.
5. Qualora l'esito del test e/o del colloquio non sia positivo, lo studente è tenuto a frequentare almeno una delle attività formative di sostegno, tutorato o orientamento indicate dalla Commissione per l'orientamento ed appositamente organizzate dalla Facoltà nel primo anno del Corso di laurea al fine di accrescere la preparazione di base, ovvero, in particolare, corsi di "azzeramento" di matematica generale oppure corsi di base di lingua straniera.
6. Rimangono fermi i criteri già in vigore relativi all'accesso alle lauree triennali o specialistiche che sono ancora attivate dalla Facoltà sino alla relativa cessazione.

Art. 7

Criteri di accesso ai Corsi di studio delle lauree magistrali

1. Ai Corsi di laurea magistrale può accedere chi ha conseguito la laurea o un diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. È effettuata una preliminare valutazione del curriculum degli studi seguiti per la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della preparazione dello studente.
2. Chi ha conseguito la laurea triennale nei Corsi di studio della Classe L-18 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale* e chi ha conseguito la laurea triennale nei Corsi di studio della ex Classe 17 *Scienze dell'economia e della gestione aziendale*, accede senza la prescrizione di ulteriori o specifici obblighi formativi di carattere integrativo, in ragione della compatibilità e della continuità didattico disciplinare, ai Corsi di laurea magistrale.
3. Gli studenti che sono già iscritti ai predetti Corsi della Classe L-18 e, fino ad esaurimento, quelli iscritti alla ex Classe 17 possono, entro l'ultima sessione straordinaria degli esami di laurea, iscriversi con riserva ai Corsi di laurea magistrale qualora, al momento della data di presentazione della domanda, siano in possesso di almeno 150 CFU. In caso di mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.
4. Chi ha conseguito altra laurea triennale (diversa da quella indicata sopra al comma 2), ovvero è in possesso di altro titolo equipollente, ovvero di un titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, accede ai Corsi di laurea magistrale, senza debiti formativi, previa la verifica dell'acquisizione, nell'ambito della carriera precedente, di un numero di crediti formativi, per ciascun ambito disciplinare, secondo quanto riportato nell'allegato "B" dei



Regolamenti didattici dei Corsi di laurea magistrali. Eventuali crediti mancanti possono essere acquisiti superando il relativo esame prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale.

5. Rimangono fermi i criteri già in vigore relativi all'accesso alle lauree specialistiche che sono ancora attivate dalla Facoltà sino alla relativa cessazione.

Art. 8

Programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative

1. Entro il mese di marzo il Consiglio di Facoltà, anche su proposta del Consiglio Unificato, approva la programmazione delle attività didattiche che si svolgeranno nella Facoltà durante il successivo anno accademico, al fine di assicurarne il necessario coordinamento.
2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Facoltà, anche su proposta del Consiglio Unificato, approva, se ne valuta la necessità, la revisione della programmazione delle attività didattiche che si svolgeranno nel semestre successivo.
3. Elementi della programmazione didattica sono, tra l'altro, l'individuazione degli insegnamenti da attivare, la loro eventuale articolazione interna in moduli didattici e l'attribuzione dei crediti corrispondenti.
4. Entro tre mesi dalla conclusione di ciascun anno accademico, la Commissione didattica paritetica riferisce al Consiglio di Facoltà ovvero, se ne rileva la necessità, anche al Consiglio Unificato, sulla verifica dei risultati delle attività formative, svolta anche con l'ausilio delle strutture dell'Ateneo competenti in tema di qualità.
5. Nel caso di disattivazione d'insegnamenti viene stabilita l'eventuale equivalenza con altri insegnamenti attivati nella Facoltà. In assenza d'insegnamenti equivalenti, agli studenti che avevano indicato l'insegnamento nel piano di studio individuale, viene comunque assicurata la possibilità di sostenere l'esame della materia disattivata con una commissione designata dal Preside.

Art. 9

Sessioni e appelli d'esame

1. Per la valutazione finale degli insegnamenti impartiti nella Facoltà, gli appelli d'esame si svolgono nell'anno accademico secondo le tre seguenti sessioni:
 - prima sessione (invernale): di norma da gennaio a febbraio;
 - seconda sessione (estiva): di norma da maggio da luglio;
 - terza sessione (autunnale): di norma da settembre a ottobre.
2. La prima sessione si articola in tre appelli di esami, il primo dei quali può essere riservato, con apposita delibera del Consiglio di Facoltà, agli insegnamenti impartiti nel precedente anno accademico; la seconda in tre appelli di esami; la terza in due appelli di esami.
3. Il calendario degli appelli d'esami è approvato dal Consiglio di Facoltà nell'ambito del calendario didattico prima dell'inizio di ciascun anno accademico. Le date degli esami è pubblicizzata anche in via telematica.
4. Le modifiche alle date d'esame possono esser apportate soltanto con congruo preavviso e su autorizzazione del Preside, devono essere tempestivamente comunicate, anche in via telematica, dalle competenti strutture organizzative della Facoltà e, comunque, non possono consistere nell'anticipazione delle date previste.
5. Gli esami non possono svolgersi negli orari nei quali è prevista la convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà e del Consiglio Unificato.

Art. 10

Commissioni e prove d'esame

1. Le Commissioni d'esame sono istituite dal Preside su proposta dei titolari degli insegnamenti.



2. Il titolare dell'insegnamento è il Presidente della Commissione. Gli altri componenti sono scelti tra titolari di altri insegnamenti attivati nella Facoltà, preferibilmente di settori scientifico disciplinari affini, ricercatori, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e cultori della materia.
3. Nel caso d'insegnamenti articolati in moduli, fanno parte della Commissione tutti i titolari dei moduli fra i quali è, di norma, nominato Presidente il titolare più anziano nel ruolo.
4. Le prove d'esame possono essere orali, scritte, scritte con successivo colloquio orale.
5. Le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono pubblicizzate all'inizio dell'insegnamento anche mediante apposita indicazione nella guida dello studente.
6. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene, di norma, in via telematica. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente è egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame.

Art. 11

Esame di laurea

1. Al termine dei Corsi di studio delle lauree triennali presenti nella Facoltà, lo studente sostiene l'esame di laurea finale consistente nella discussione di un breve elaborato scritto che è preparato dallo studente sotto la guida di un relatore su un argomento relativo ad un insegnamento seguito nell'ambito del proprio Corso di studio e superato con profitto dallo studente. Possono assumere la funzione di relatore: i professori ed i ricercatori della Facoltà, i titolari d'insegnamenti attivati nella Facoltà e nell'Ateneo.
2. Il superamento dell'esame di laurea comporta il conseguimento di 3 crediti formativi.
3. L'elaborato scritto e la relativa discussione devono dimostrare l'acquisizione di specifiche competenze professionali e la capacità di elaborazione critica della tematica trattata. In particolare, l'elaborato può contenere una relazione su un argomento trattato nella letteratura scientifica, una relazione su una esperienza di stage lavorativo, i risultati di un lavoro di ricerca empirica o di attività seminariale. La lunghezza dell'elaborato è di norma compresa tra le 8.000 e le 12.000 parole.
4. La Commissione per l'esame di laurea è composta da almeno 5 membri nominati dal Preside e di essa fa parte il relatore. Solo in casi di comprovata necessità, la discussione potrà essere sostenuta dallo studente con un diverso relatore.
5. Il voto di laurea, espresso in cento decimi, si ottiene attraverso la somma tra:
 - a) la media di partenza, espressa in cento decimi, delle valutazioni riportate negli esami di profitto del Corso di laurea;
 - b) il punteggio attribuito dalla Commissione in relazione alla discussione dell'elaborato e che non può superare i 5 punti;
 - c) un punteggio aggiuntivo collegato al *curriculum* dello studente e che comporta al massimo l'attribuzione di 6 punti.
6. Per la formazione della media di partenza si tiene conto della media dei voti ottenuti nelle attività formative seguite con profitto dallo studente nel Corso di laurea e valutate in trentesimi, utilizzando come pesi i relativi crediti. Alla formazione della media non concorrono quelle attività formative a cui non sono stati attribuiti voti di merito.
7. Circa il punteggio collegato al *curriculum* dello studente l'assegnazione dei punti avviene secondo i seguenti criteri:

propedeuticità:

 - a) se entro l'ultima sessione d'esame del primo A.A. sono sostenuti tutti gli esami del piano di studi del primo A.A. si conseguono 3 punti;



- b) se entro l'ultima sessione d'esame del primo A.A. sono sostenuti tutti gli esami del piano di studi del primo A.A. meno uno, si conseguono 2 punti;
- c) se entro l'ultima sessione d'esame del secondo A.A. sono sostenuti tutti gli esami del piano di studi dei primi due A.A. meno uno, si conseguono ulteriori 2 punti;
- d) se entro l'ultima sessione d'esame del secondo A.A. sono sostenuti tutti gli esami del piano di studi dei primi due A.A. meno tre, si consegue un ulteriore punto;

eccellenza:

- a) se nel curriculum sono comprese 2 lodi: + 1 punto;
- b) se nel curriculum sono comprese 3 lodi: + 1,5 punti;
- c) se nel curriculum sono comprese 4 lodi: + 2 punti.

In ogni caso, il numero massimo di punti assegnati alla carriera non può essere superiore a 6 punti complessivi.

8. Al termine della discussione dell'elaborato, il relatore, a porte chiuse, propone alla Commissione il punteggio da assegnare per la discussione dell'elaborato medesimo; la Commissione, tenuto conto dei criteri sopra indicati, delibera il voto finale complessivo. Agli studenti che raggiungono il voto massimo di laurea (110 su 110 punti) può essere attribuita la lode su proposta del relatore e con voto unanime della Commissione.

Art. 12

Esame di laurea magistrale

1. Al termine dei Corsi di studio delle lauree magistrali presenti nella Facoltà, lo studente sostiene l'esame di laurea magistrale. Tale esame consiste nella discussione di un elaborato – la tesi di laurea magistrale – in cui il laureando dimostra, rispetto ad un argomento predeterminato, approfondita conoscenza, sintesi critica e spunti di originalità nella progettazione e nell'analisi. La tesi di laurea magistrale costituisce oggetto di discussione da parte del laureando di fronte ad una commissione di laurea costituita, di norma, da docenti della Facoltà. La Commissione, valutata la qualità dell'elaborato e della discussione, procede alla determinazione del voto finale. Costituiscono specifico oggetto di valutazione l'inquadramento teorico, l'adeguatezza della ricerca bibliografica e, se del caso, le modalità di applicazione del quadro teorico delineato rispetto ad una o più evidenze empiriche.

2. L'ammontare dei crediti attribuiti all'esame di laurea magistrale è pari a 18.

3. Lo studente chiede l'assegnazione della tesi di laurea magistrale ad un docente della Facoltà titolare di un insegnamento attivato nel relativo Corso di laurea magistrale ovvero nel Corso di laurea precedentemente portato a conclusione, e che è stato superato con profitto dallo studente medesimo. Il docente può rifiutare l'assegnazione soltanto qualora il numero di tesi già assegnate ed in corso di svolgimento nell'anno accademico in corso sia superiore al limite massimo stabilito dal Consiglio Unificato; di tale rifiuto il docente dà comunicazione al Preside. Qualora anche una successiva richiesta di tesi di laurea magistrale da parte del medesimo studente sia rifiutata da un altro docente sempre per il predetto motivo, la questione è sottoposta alla decisione del Consiglio Unificato.

4. L'oggetto della tesi viene concordato dal laureando con il docente prescelto in qualità di relatore. Nel caso in cui lo studente abbia trascorso all'estero un periodo non inferiore ai tre mesi, anche aderendo ad un programma di scambio internazionale, la tesi di laurea magistrale può essere redatta in inglese o altra lingua straniera, d'accordo con il relatore. In questo caso anche la discussione della tesi può aver luogo in lingua straniera, previa verifica da parte del relatore con il Preside in ordine alla possibilità di costituzione di una idonea Commissione di laurea.

5. Il candidato consegna al relatore, alla segreteria studenti ed al (o ai) correlatore (i) l'elaborato scritto almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.

6. Il voto di laurea, espresso in cento decimi, si ottiene attraverso la somma tra:

- a) la media di partenza, espressa in cento decimi, delle valutazioni riportate negli esami di profitto del Corso di laurea magistrale;



Art. 14

Commissione didattica paritetica

1. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento didattico d'Ateneo è costituita la Commissione didattica paritetica di Facoltà, composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e un pari numero di professori di ruolo designati dallo stesso Consiglio. Il professore ordinario più anziano nel ruolo assume la presidenza della Commissione, provvede alla convocazione delle riunioni e ne dirige le attività anche mediante sessioni di lavoro distinte per aree scientifico disciplinari.
2. La Commissione esercita le competenze previste dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 15

Commissione per l'orientamento

1. La Facoltà istituisce, su proposta del Preside e con delibera del Consiglio di Facoltà, la Commissione per il servizio di orientamento, da svolgersi anche in collaborazione con gli Istituti d'istruzione secondaria superiore. La Commissione esercita le funzioni relative all'attività orientativa all'ingresso degli studenti ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. La Commissione, presieduta da un professore di ruolo, è composta da componenti di ruolo del Consiglio di Facoltà ed è integralmente rinnovata con cadenza biennale.
3. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, al Consiglio di Facoltà sulle attività in programmazione e su quelle svolte, anche in collaborazione con le strutture competenti dell'Ateneo.

Art. 16

Commissione per il tutorato

1. La Facoltà istituisce, su proposta del Preside e con delibera del Consiglio di Facoltà, la Commissione per il servizio di tutorato per gli studenti durante la loro permanenza nella Facoltà e, dopo la laurea, al momento dell'inserimento nel mondo del lavoro.
2. La Commissione, presieduta da un professore di ruolo, è composta da componenti di ruolo del Consiglio di Facoltà e da rappresentanti degli studenti; è integralmente rinnovata con cadenza biennale.
3. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente, e comunque almeno due volte l'anno, al Consiglio di Facoltà sulle attività in programmazione e su quelle svolte, anche in collaborazione con le strutture competenti dell'Ateneo.

Art. 17

Commissione per le pratiche studenti

1. Il Consiglio Unificato istituisce, con delibera adottata su proposta del relativo Presidente, la Commissione per le pratiche studenti.
2. La Commissione è composta da componenti di ruolo del Consiglio Unificato in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari ivi presenti e delle diverse fasce di docenza e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unificato. La Commissione, presieduta da un professore ordinario, è rinnovata con cadenza biennale. Ai lavori della Commissione partecipa anche il funzionario competente della Segreteria Studenti.
3. La Commissione, tenendo conto della programmazione delle attività formative approvata dal Consiglio di Facoltà, propone al Consiglio Unificato i criteri per l'eventuale presentazione dei piani di studio individuali, così come l'approvazione di questi ultimi e delle relative modifiche e delibera circa la determinazione delle questioni attinenti alla carriera degli studenti, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Unificato.



Art. 18

Commissione per la qualità delle attività formative

1. La Facoltà, su proposta del Preside e con delibera del Consiglio di Facoltà, istituisce la Commissione per la qualità della attività formative.
2. La Commissione, presieduta da un professore di ruolo, è composta da componenti di ruolo del Consiglio di Facoltà, rappresentanti degli studenti e personale tecnico-amministrativo degli uffici di supporto della Facoltà; è integralmente rinnovata con cadenza biennale.
3. La Commissione, anche avvalendosi delle strutture dell'Ateneo, concorre all'espletamento delle procedure attinenti alla valutazione della qualità delle attività svolte nella Facoltà e riferisce periodicamente, ovvero qualora necessario, al Consiglio di Facoltà sulle tematiche di sua competenza.

Art. 19

Modalità organizzative per gli studenti non impegnati a tempo pieno e per gli studenti lavoratori

1. La Facoltà, su proposta del Preside e su delibera del Consiglio di Facoltà, assicura apposite modalità organizzative al fine di disciplinare le attività formative degli studenti non impegnati a tempo pieno e degli studenti lavoratori.

Art. 20

Pubblicità dei procedimenti e delle deliberazioni

1. È assicurata la pubblicità dei procedimenti seguiti e delle decisioni assunte dagli organi della Facoltà in conformità alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.